


LO SCIOPERO

Fate clic per aggiungere testo



REGOLE SCIOPERO

Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo
regolano
(art. 40 Cost.)



REGOLE SCIOPERO


Lo sciopero può essere:

- o Per durata: ad oltranza o a tempo;
- o Per estensione: generale, di settore;
- o Per articolazione: a singhiozzo, a scacchiera, a catena;
- o Per modalità: concordato, a sorpresa, selvaggio, bianco.





REGOLE SCIOPERO

...OCCORRE GARANTIRE, IN CASO DI SCIOPERO,
IL GODIMENTO DEI
**DIRITTI DELLA PERSONA,
COSTITUZIONALMENTE TUTELATI,**
ALLA VITA, ALLA LIBERTÀ E ALLA
SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ DI
CIRCOLAZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA
PREVIDENZA SOCIALE, ALL'ISTRUZIONE ED
ALLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE
(L. 146/90, ART. 1 comma 1)



REGOLE SCIOPERO

...OCCORRE GARANTIRE, IN CASO DI SCIOPERO,
IL GODIMENTO DEI
**DIRITTI DELLA PERSONA,
COSTITUZIONALMENTE TUTELATI,**
ALLA VITA, ALLA LIBERTÀ E ALLA
SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ DI
CIRCOLAZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA
PREVIDENZA SOCIALE, ALL'ISTRUZIONE ED
ALLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE
(L. 146/90, ART. 1 comma 1)



REGOLE SCIOPERO

IL CAPO D'ISTITUTO HA L'OBBLIGO

DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AFFINCHÉ

IL DIRITTO ALLO SCIOPERO

VENGA ESERCITATO IN MANIERA DA NON LEDERE

IL DIRITTO ALLA SALUTE E

ALL'INCOLUMITÀ DEGLI

ALUNNI.



Corretta procedura e limitazioni




- Le OOSS concordano con le II.SS. **le modalità idonee a garantire i servizi essenziali e quelli minimi**, quali, per esempio: continuità servizi scuole materne ed elementari; vigilanza e/o assistenza alunni minorenni; svolgimento scrutini finali ed esami; pagamento supplenti; vigilanza apparecchiature, cura e allevamento bestiame, ecc.
- a) Le OOSS comunicano per iscritto alle IISS, **almeno 10 gg prima, durata e modalità dello sciopero**; le motivazioni vengono comunicate al datore di lavoro e all'autorità competente ad emanare eventuale ordinanza di precettazione.
- b) In sede di contrattazione integrativa D.S. ed RSU, con la consulenza tecnica del DSGA, concordano **un contingente minimo** (ATA e collaboratori scolastici) utilizzabile, in caso di bisogno, per garantire lo svolgimento dei servizi essenziali di vigilanza-assistenza.
- c) Il DS può disporre preventivamente **l'utilizzo del personale docente a disposizione** (non scioperante) in orari e classi diversi da quelli normalmente assegnati a ciascun insegnante, a seconda della necessità, purché le ore non eccedano quelle giornaliere previste e non si richieda di farlo nel giorno libero o in altra sede rispetto a quella di servizio del docente interessato.




Corretta procedura e limitazioni

- d) Il DS può richiedere agli insegnanti disponibili la **restituzione delle ore** eventualmente fruite, nel periodo precedente, per permessi brevi.
- e) Il DS nel periodo precedente lo sciopero, per il miglior andamento del servizio di assistenza-vigilanza-istruzione, e al fine anche di fornire adeguata informazione agli stakeholder primari, ha la facoltà di **verificare anticipatamente l'adesione** individuale allo sciopero. Tale dichiarazione, da parte del personale scolastico, è individuale "volontaria e facoltativa", cioè, ciascuno potrà comunicare preventivamente la propria adesione/non adesione oppure potrà scegliere di non anticipare alcuna comunicazione all'I.S. di appartenenza.
- f) I responsabili di plesso **comunicano formalmente**, attraverso strumenti efficaci, agli alunni, alle famiglie ed a EELL e aziende interessati (servizio mensa, trasporti, ecc.) **entro 5 gg dalla data prevista** dello sciopero, sulla base delle informazioni (adesioni) pervenute un quadro dettagliato dei servizi garantiti/non garantiti/sospesi. Per esempio delle classi/ore in cui è garantito il servizio di insegnamento o di sola vigilanza, ecc.




Corretta procedura e limitazioni


- L'insegnamento non rientra tra i servizi essenziali e/o minimi, tuttavia il **Diritto all'istruzione** è tutelato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. Per questo motivo, poiché una situazione di scioperi continui e prolungati potrebbero pregiudicare lo svolgimento e la fruizione essenziale di tale diritto, al fine di assicurare l'efficacia dell'anno scolastico, vari accordi hanno portato alle seguenti limitazioni.



Corretta procedura e limitazioni

- a) Limite ore/giorni nell'a.s.: fino a 40 ore (ossia 8 gg) nelle scuole materne ed elementari e 60 ore (ossia 12 gg) negli altri ordini e gradi d'istruzione.
- b) Limiti alle modalità di svolgimento: durata continuativa massima di 2 gg e intervallo tra l'uno e l'altro non inferiore a 7 gg.
- c) Scioperi brevi (a ore): possono effettuarsi o la prima o l'ultima ora dell'attività educativa (o del turno mattina-pomeriggio). Se non si rispettano tali regole gli scioperi ad ore sono da considerare ultrattivi (cioè per l'intera giornata). 5 h di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.
- d) Riguardo a operazioni come, per esempio, iscrizioni alunni e scrutini esse possono essere differite per 3-5 gg. Non si può differire lo scrutinio che precede l'esame conclusivo del ciclo d'istruzione. In tal caso, non si possono obbligare i docenti a non aderire allo sciopero ma si procede con la sostituzione.





➤ PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 146/90;
- L. 83/00;
- CCNL 1999;
- AIN 1999;
- CCNL 2003.

